

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

C.C. N. 10 DELL'11.01.1995

COMUNE DI CASALETTO LODIGIANO

PROVINCIA DI LODI

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA
PUBBLICITA' E
PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

S O M M A R I O

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO IV - IMPIANTI PUBBLICITARI E SPAZI RISERVATI ALLE AFFISSIONI

CAPO V - DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO VI - NORME FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni di cui al capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 3, comma 1*, del detto D.Lgs. .

ART. 2

GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e' di esclusiva competenza comunale gestito, come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:

- In concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Al funzionario responsabile di cui all'art. 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; lo stesso funzionario risponde direttamente della corretta applicazione delle tariffe e degli incassi che ne conseguono, sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone anche i rimborsi.

Le attribuzioni di cui al comma 1* spettano al concessionario.

ART. 4

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

I criteri cui fare riferimento per la stesura del piano generale degli impianti, che comprenda comunque gli attuali spazi esistenti, sono i seguenti:

- a) Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
- b) Il piano dovrà tener conto e, quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale, ed estetico;
- c) Il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;

- d) La stesura del piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzare alle norme del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993, n.360) al Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre, n.495), al regolamento di Polizia Municipale e Traffico.

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 5

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibili e' soggetta all'imposta sulla pubblicita' prevista nel presente regolamento.

Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque puo' accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attivita' commerciali aperti al pubblico.

ART. 6

SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicita', tenuto al pagamento in via principale, e' colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicita'.

ART.7

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta sulla pubblicita' si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui e' circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, sempre per eccesso, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi polifacciali l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicita'.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui puo' essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonche' i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo.

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 8

OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

Prima di iniziare la pubblicit  l'interessato   tenuto a presentare, al Comune o al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulative, su modello messo a disposizione dal Comune o dal concessionario.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicit , che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo, ordinario e/o luminosa o illuminata di pubblicit  effettuata, con conseguente nuova imposizione;   fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. La dichiarazione della pubblicit  annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purch  non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicit  si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicit  di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2, e 3, del D.Lgs. 507/93, la pubblicit  si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui   stata accertata; per la pubblicit  di cui agli art. 14, comma 4, e 15, commi 1, 2, 3, 4, e 5, del D.Lgs. 507/93, la pubblicit  si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui   stato effettuato l'accertamento.

L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni previste da altre leggi e regolamenti, ivi compreso il presente.

ART. 9

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non   superiore a lire cinquecento o per eccesso se   superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Per la pubblicit  relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicit  annuale l'imposta pu  essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora la di importo superiore a lire tre milioni.

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica   stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

ART. 10

RIMBORSI

Il contribuente pu  chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui   stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui   stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di novanta giorni.

ART. 11

RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta e' ridotta alla meta':

- a) per la pubblicita' effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicita' relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicita' relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

ART. 12

ESENZIONE DALL'IMPOSTA

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicita' realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attivita' negli stessi esercitata, nonche' i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attivita' in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attivita' svolta, nonche' quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilita', che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicita' comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alla rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicita', escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicita' esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attivita' esercitata dall'impresa di trasporto, nonche' le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalita' di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicita' esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
- g) la pubblicita' comunque effettuata in via esclusiva dallo stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

ART. 13

PUBBLICITA' ESEGUITA SU FABBRICATI ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE

Qualora la pubblicit  sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicit  non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonch  il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

L'autorizzazione per la pubblicit  di cui al comma 1 sara' rilasciata dal sindaco sentita la commissione edilizia ed in esecuzione di apposita deliberazione di Giunta.

ART. 14

LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITA' - ART. 3 COMMA 2 DEL D.L. 507.

La pubblicit  eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico   vietata dalle ore 20 alle ore 9.

ART. 15

LIMITI ALLA PUBBLICITA' MEDIANTE DISTRIBUZIONE E CON STRISCIONI

La pubblicit  mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni o divieti:

- a) E' vietato il lancio su Vie o Piazze pubbliche;
- b) E' consentita la distribuzione negli esercizi pubblici e tramite consegna diretta alla persona.

La Pubblicit  effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze   consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.

CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART.16

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

E' istituito, in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 507/93, il servizio delle "Pubbliche Affissioni".

ART. 17

DEFINIZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio delle pubbliche affissioni e' inteso a garantire specificatamente l'affissione in appositi impianti a cio' destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalita' istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attivita' economiche.

ART. 18

SOGGETTO PASSIVO

Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio e' richiesto.

ART. 19

MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni e contestuale pagamento.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui e' stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente. L'Ufficio deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve dare tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente puo' annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune e' tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

Il committente ha facolta' di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la meta' del diritto dovuto.

Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve dare tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui e' stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni commerciali, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nelle ore successive all'orario comunale o nei giorni festivi, e' dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione.

Nessuna affissione puo' avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti potra' essere defisso e quello negli spazi stabiliti coperto, salvo la responsabilita', sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione e' stata fatta.

Nel recapito del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposte, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.

ART. 20

CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE

Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto, nelle forme di legge, al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione dal medesimo.

Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

ART. 21

ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE

L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione.

Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 17, la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'affissione.

L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 17 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell'inizio dell'affissione.

Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà tenuto a disposizione del committente nei 15 giorni successivi.

ART. 22

PAGAMENTO DEL DIRITTO - RECUPERO DI SOMME

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. 507/93.

E' comunque consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale a larga diffusione.

Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso art. 9 del D.Lgs. 507/93.

ART. 23

RIDUZIONI DEL DIRITTO

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 507/93;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

ART. 24

ESENZIONI DAL DIRITTO

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributo;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 25

GESTIONE CONTABILE

Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 507/93.

Il direttore di ragioneria ed il funzionario responsabile di cui al precedente art. 3 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

ART. 26

TARIFFE

Per ogni forma di pubblicità è dovuta una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 507/93, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli art.li 7,16 e 17 del richiamato decreto legislativo, che saranno riportate in tariffa per farne parte integrante.

Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 507/93, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19,20 e 21 del richiamato decreto legislativo.

ART. 27

SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art.8 del D.Lgs. 507/93, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto e' dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento e' stato omesso o ritardato.

Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione e' prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla meta' se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicita', per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 28

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il comune e' tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicita'. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo, nonche' di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, il Comune applica le sanzioni da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune, o il concessionario del servizio, puo' effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dalla applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicita' abusiva ovvero la rimozione dei manifesti affissi abusivamente fuori dagli spazi specificatamente previsti dall'art. 34 del presente regolamento, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalita' previste dall'art. 27 e previa costituzione in mora nel termine massimo di giorni 3 dal ricevimento del provvedimento.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonche' dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonche' alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

ART. 29

RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione e' stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sopratasse dovute e dei relativi interessi, nonche' il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, dal legale rappresentante del concessionario o da persona da lui delegata a mezzo procura notarile.

ART. 30

CONTENZIOSO

Contro gli atti di accertamento e' ammesso ricorso:

- a) alla Direzione Regionale delle Entrate Sezione Staccata della provincia competente sino alla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali;
- b) alla Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.L. 31 dicembre 1992, n. 546.

CAPO V - INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI E SPAZI RISERVATI ALLE AFFISSIONI

ART. 31

DISPOSIZIONI GENERALE

Il Comune, per la formzione del piano generale degli impianti e relative autorizzazioni, si avvale della facolta', di cui al comma 6 dell'art. 23 del Codice della Strada, di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato, relative alla distanza minima per il posizionamento dei mezzi pubblicitari e degli impianti per le affissioni, pur nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, nonche' del comma 3 dell'art. 26 del D.L. 285/92 modificato dal D.L. 360/93.

ART. 32

TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Ai sensi dell'art. 3, comma 3*, del D.L. 507/93, il Comune dispone:

- a) Se il mezzo viene collocato fuori dal centro abitato, lungo le strade statali e/o provinciali, si rimanda integralmente alle norme del Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione ed attuazione;

b) Se il mezzo viene collocato nel centro urbano, così come definito dall'art. 3 del Codice della Strada, e su strade comunali, il Comune non pone alcun limite o divieto fatte salve le disposizioni in materia di disciplina previste dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.

ART. 33

PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari di cui al punto b) dell'art. 32 del presente regolamento, deve farne apposita domanda a Comune.

La domanda, in competente bollo, deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
- c) la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
- d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

L'Ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni della Legge 241/90.

ART. 34

SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

La superficie degli impianti pubblici viene ripartita come da Allegato "A".

Gli impianti relativi alle affissioni di natura commerciale potranno essere concessi ai privati, che ne facciano richiesta, per l'affissione commerciale diretta, in misura non superiore al 20% degli spazi allo scopo destinati, con un minimo di 1 impianto.

ART. 34 bis

QUANTITA' DEGLI IMPIANTI

Si stabilisce in mq. 35 la superficie globale di impianti ottimale da destinare al le pubbliche affissioni.

Si adotta, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 507/93, la seguente suddivisione:

- 1) Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica, il 24 per cento;
- 2) Per le affissioni di natura commerciale il 71 per cento;
- 3) Per ciò che riguarda la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette, il 5 per cento.

Gli impianti sono rilasciati ai privati solo per l'effettuazione di affissioni commerciali.

La quantità di impianti affissionistici pubblici è conforme ai disposti dell'art. 18 del D.Lgs. 507/93.

CAPO V - NORME FINALI

ART. 35

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 507/93, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 36

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 37

VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della ripubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 38

Le tariffe applicate sono quelle previste dal D.Lgs. 507/93 per la quinta classe.



COMUNE DI CASALETTO LODIGIANO

c. a. p. 20090 - Provincia di Lodi - Tel. (0371) 71.542 - 71.795

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON
DELIBERAZIONE N. 10 DELL'11.01.1995

LI' 11 GEN. 1995

IL SINDACO
F.to Magnani Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cerami Dott. Francesco

1' PUBBLICAZIONE

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DALL'8.2.1995
AL 23.02.1995 SENZA OPPOSIZIONI.

LI' 24.02/1995

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cerami Dott. Francesco

APPROVATO DAL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DI MILA-
NO NELLA SEDUTA DEL 4.05.1995 ATTI N. 23644 - 23645

2' PUBBLICAZIONE

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI CASALETTO
LODIGIANO PER 15 GG. DAL 22.05.1995 AL 6.06.1995

VISTO:

IL SINDACO
F.to Omini Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cerami Dott. Francesco
